

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/DCF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Serie A Femminile TIMVISION

Risultati gare del 3, 4 e 5 Ottobre 2020 - 4ª Giornata Andata

A.S. ROMA SPA	SSDARL WOMEN HELLAS VERONA	2 - 0
SSDARL NAPOLI FEMMINILE	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA	VDGS
ACF FIORENTINA S.P.A.	U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.	1 - 3
SAN MARINO ACADEMY	SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO	1 - 0
A.S.D. PINK SPORT TIME	SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.	0 - 3
A.C. MILAN SPA	F.C. JUVENTUS SPA	0 - 1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Sig. Pietro Vetrugno, nella seduta del 7 ottobre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Serie A Femminile TIMVISION

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 3, 4 e 5 Ottobre 2020

A CARICO DELLE SOCIETA'

Gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – F.C.INTERNAZIONALE MILANO SPA

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

- rilevato che la Società SSDARL NAPOLI FEMMINILE non ha inserito nella distinta di gara né era presente in panchina il medico sociale (R.A.; S.A.)

- rilevato che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE, squadra ospitante, ha così violato le norme dell'art. 66 N.O.I.F. che impone alle squadre ospitanti l'obbligo della presenza del medico sociale prevedendo che in sua assenza la gara non avrebbe dovuto prendere inizio. Non può ritenersi rilevante l'errore dell'arbitro che, con grave mancanza, abbia fatto disputare la gara. Né che il CU n. 235/A del 26 giugno 2020 – lettera A - punto 8 della F.I.G.C., per un refuso, riporti solo l'obbligo della presenza del medico sociale, considerato che la disposizione riporta testualmente come incipit “Ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. (omissis)”, indicando chiaramente quale sia la norma applicabile; rileva, altresì, che la Divisione Calcio Femminile aveva inviato specifica comunicazione ufficiale a tutte le società precisando la piena e assoluta validità dell'art. 66 N.O.I.F.. Il principio dirimente che ricorre è quello che sancisce il rapporto gerarchico tra le norme, ove viene negata la possibilità che una norma di grado inferiore, come il regolamento, possa essere in contrasto con la norma di grado superiore;
- rilevata la grave violazione della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE , peraltro recidiva;
- rilevato, inoltre, che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE ha, ulteriormente, violato le norme stabilite dal C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C. che alla lettera A – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l'obbligo dell'impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti specifici indicati;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”, (n. 5 Di Marino Paola, n.6 Di Criscio Federica, n. 7 Cafferata Federica, n. 17 Oliviero Elisabetta, n. 20 Nocchi Isotta, n. 22 Errico Raffaella Emma, n. 4 Risina Giulia, n.10 Nencioni Alessandra, n. 15 Groff Chiara e n. 98 El Bastali Zoubida)
- considerato che la violazione delle norme del C.U. 235/A del 26 giugno 2020 lettera A – punto 7 - comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

PQM

Delibera

- 1) di infliggere alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) di irrogare alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE la sanzione di € 3.000,00;
- 3) di infliggere al Dirigente accompagnatore ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE, Sig.ra SIBILIO Sara, l'inibizione a svolgere ogni attività sino al 7 dicembre 2020 (vedasi decisioni a carico dei Dirigenti).

Ammonizione alla società **SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO**

Per inosservanza della disposizione del C.U. 235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C. avendo presentato in ritardo all'arbitro la distinta di gara.

A CARICO DEI DIRIGENTI

Inibizione fino al 07/12/2020

SIBILIO SARA (SSDARL NAPOLI FEMMINILE)

Per aver redatto la distinta di gara in violazione dell'art. 66 N.O.I.F. essendo la squadra priva del medico sociale, assente in panchina.

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSA

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

BELLUCCI MELISSA (SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.)

Doppia ammonizione.

AMMONIZIONI

Terza Sanzione

BINAZZI ELEONORA (SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.)

LEA DANIELLE (A.S.D. PINK SPORT TIME)

OLIVIERO ELISABETTA (SSDARL NAPOLI FEMMINILE)

Seconda Sanzione

DONGUS TAMAR LEA (SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO)

LAZARO TORRES PALOMA (A.S. ROMA SPA)

NOVELLINO DEBORA (A.S.D. PINK SPORT TIME)

ZANOLI MARTINA (ACF FIORENTINA S.P.A.)

Prima Sanzione

BARDIN BIANCA GIULIA (SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO)

BOGLIONI PAOLA (SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO)

CAPITANELLI ILARIA (A.S.D. PINK SPORT TIME)

CATENA MICHELA (ACF FIORENTINA S.P.A.)

DE SANCTIS AURORA (SAN MARINO ACADEMY)

HYYRYNEN TUIJA ANNIKA (F.C. JUVENTUS SPA)

KETIS SARA (A.S.D. PINK SPORT TIME)

MUYA KARIN (SAN MARINO ACADEMY)

PIEMONTE MARTINA (ACF FIORENTINA S.P.A.)

PIRO JENNY (A.S.D. PINK SPORT TIME)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitate sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 7 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Ludovica Mantovani